

COMMISSIONE X

TRASPORTI — POSTE E TELECOMUNICAZIONI
MARINA MERCANTILE

L.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 APRILE 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MATTARELLA

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedi:		AMICONI ed altri: Passaggio alla carriera dei direttori ed ispettori di ragioneria degli impiegati promossi alla qualifica di « segretari » a norma dell'articolo 87 della legge 27 febbraio 1958, n. 119. (<i>Urgenza</i>). (1227);	
PRESIDENTE	592	BALDELLI e FRANZO: Modifica dell'articolo 73 della legge 27 febbraio 1958, n. 119. (1266);	
Disegno e proposte di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):		CECCHERINI ed altri: Istituzione del ruolo aperto per l'accesso alle qualifiche di consigliere di prima classe (carriera direttiva); Segretario Perito, Geometra (carriera di concetto); Ufficiali di prima classe (carriera esecutiva) e agente di seconda classe (carriera ausiliaria) dell'Amministrazione autonoma delle poste e telecomunicazioni. (1427);	
Integrazioni e modificazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119. (2373);		ARMATO: Norme in favore del personale appartenente ai ruoli della carriera esecutiva del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. (1824);	
BIMA: Adeguamento delle disposizioni contenute nell'articolo 370 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 alla nuova situazione dei ruoli del personale di concetto della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni stabilita dalla legge 27 febbraio 1958, n. 119. (671);		ARMATO ed altri: Provvidenze a favore del personale della carriera esecutiva ed ausiliaria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni assunto in servizio fuori ruolo nel periodo tra il 24 marzo 1939 e il 30 aprile 1948. (1825)	592
FABBRI ed altri: Sistemazione di alcune situazioni del personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. (<i>Urgenza</i>). (1083);		PRESIDENTE	592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 601, 603, 605, 606
FABBRI ed altri: Sistemazione di alcune particolari situazioni del personale anziano dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. (<i>Urgenza</i>). (1084);		FABBRI	593, 594, 600, 601, 603, 604, 606
CECCHERINI ed altri: Provvedimenti in favore dei dipendenti dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni assunti con contratto a termine. (1188);		FRANCAVILLA	593, 596, 605, 606
CECCHERINI ed altri: Orario di servizio per il personale impiegatizio dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni addetto, in via continuativa, al servizio di trasmissione dei telegrammi e radiotelegrammi ed al servizio di movimento in treno o piroscalo (Ambulanti e Messaggeri). (1205);		CANESTRARI	594, 601
		SAMMARTINO, <i>Relatore</i>	594, 603
		GASPARI, <i>Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni</i>	594, 595, 596, 597, 598, 600, 603, 605, 606
		ARMATO	596, 601, 603, 604, 605
		COLASANTO	601, 605

La seduta comincia alle 10.

SAMMARTINO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Mello Grand.

Seguito della discussione del disegno di legge: **Integrazioni e modificazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119 (2373); e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Bima: Adeguamento delle disposizioni contenute nell'articolo 370 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, alla nuova situazione dei ruoli del personale di concetto dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni stabilita dalla legge 27 febbraio 1958, n. 119 (671); Fabbri ed altri: Sistemazione di alcune situazioni del personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (1083); Fabbri ed altri: Sistemazione di alcune particolari situazioni del personale anziano dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (1084); Ceccherini ed altri: Provvedimenti in favore dei dipendenti dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni assunti con contratto a termine (1088); Ceccherini ed altri: Orario di servizio per il personale impiegatizio dell'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni addetto, in via continuativa, al servizio di trasmissione dei telegrammi e radiotelegrammi ed al servizio di movimento in treno o piroscifo (Ambulanti e Messaggeri) (1205); Amiconi ed altri: Passaggio alla carriera dei direttori ed ispettori di ragioneria degli impiegati promossi alla qualifica di « segretari » a norma dell'articolo 87 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 (1227); Baldelli e Franzo: Modifica dell'articolo 73 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 (1266); Ceccherini ed altri: Istituzione del ruolo aperto per l'accesso alle qualifiche di consigliere di prima classe (carriera direttiva); Segretario, Perito, Geometra (carriera di concetto); Ufficiali di prima classe (carriera esecutiva) e agenti di seconda classe (carriera ausiliaria) dell'amministrazione autonoma delle poste e telecomunicazioni (1427); Armato: Norme in favore del personale appartenente ai ruoli della carriera esecutiva del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (1824); Armato ed altri: Provvidenze a favore del**

personale della carriera esecutiva ed ausiliaria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni assunto in servizio fuori ruolo nel periodo tra il 24 marzo 1939 e il 30 aprile 1948 (1825).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Integrazioni e modificazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119 »; e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Bima: « Adeguamento delle disposizioni contenute nell'articolo 370 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 alla nuova situazione dei ruoli del personale di concetto dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni stabilite dalla legge 27 febbraio 1958 »; Fabbri, Bogoni, Francavilla: « Sistemazione di alcune situazioni del personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni »; Fabbri, Bogoni, Francavilla: « Sistemazione di alcune situazioni del personale anziano dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni »; Ceccherini, Preti e Romita: « Provvedimenti in favore dei dipendenti dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni assunti con contratto a termine »; Ceccherini, Preti e Romita: « Orario di servizio per il personale impiegatizio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni addetto - in via continuativa - al servizio di trasmissione dei telegrammi e radiotelegrammi ed al servizio di movimento in treno o piroscifo (ambulanti e messaggeri »; Amiconi, Fabbri e Francavilla: « Passaggio alla carriera dei direttori ed ispettori di ragioneria degli impiegati promossi alla qualifica di « segretario » a norma dell'articolo 87 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 »; Baldelli e Franco: « Modifica dell'articolo 73 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 »; Ceccherini, Vizzini, Romita: « Istituzione del ruolo aperto per l'accesso alle qualifiche di consigliere di prima classe (carriera direttiva); segretario, perito, geometra (carriera di concetto); ufficiale di prima classe (carriera esecutiva) e agente di seconda classe (carriera ausiliaria) dell'Amministrazione autonoma delle poste e telecomunicazioni »; Armato: « Norme in favore del personale appartenente ai ruoli della carriera esecutiva del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni »; Armato, Canestrari, Scaglia Vito, Marotta Vincenzo: « Provvidenze a favore del personale della carriera esecutiva ed ausiliaria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni assunto in servizio fuori ruolo nel periodo tra il 24 marzo 1939 e il 30 aprile 1948 ».

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 APRILE 1961

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nelle precedenti sedute sono stati esaminati i primi cinque articoli del testo del disegno di legge assunto come testo base.

Passiamo all'articolo 6. Ne do lettura.

CAPO IV.

CARRIERA ESECUTIVA

ART. 6.

(Attribuzioni degli assistenti e disegnatori).

Gli impiegati del ruolo organico della carriera esecutiva degli assistenti e dei disegnatori svolgono mansioni di assistenza ai lavori edili e di disegnatore presso gli uffici o reparti tecnici.

Le mansioni anzidette saranno specificate od assegnate ai diversi ruoli e qualifiche con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, previo parere del Consiglio di amministrazione. Tale decreto è soggetto alla registrazione della Corte dei conti.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

« Aggiungere il seguente articolo:

(Orario d'obbligo del personale addetto agli uffici telegrafici ed ai servizi viaggianti).

« L'orario giornaliero di servizio del personale addetto agli uffici telegrafici e del personale viaggiante iscritto nei quadri dei turni fissi o di riserva è stabilito in sei ore, anche non continuative, salva l'applicazione dell'articolo 35, terzo comma, del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ».

FABBRI, FRANCAVILLA, BOGONI, CALVARESI, RICCA, POLANO, VIDALI, CONCAS, DEGLI ESPOSTI, SCHIANO ».

« Aggiungere il seguente articolo:

(Attribuzioni del personale della carriera esecutiva)

« Il primo e il secondo comma dell'articolo 37 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, sono sostituiti dai seguenti:

« I capi ufficio, i capi radiotelegrafisti o capi radioelettricisti, i capi tecnici, i capi officina di cui alle tabelle L, M, N, O, P dell'allegato I svolgono funzioni che comportano dirigenza, gestione e controllo di uffici principali di minore importanza, di stazioni radiotele-

grafiche e radioelettriche, di officine postelegrafiche e di officine di posta pneumatica urbana; nonché di coadiuvanza e collaborazione nella dirigenza di uffici o reparti.

Gli assistenti e capi turno di commutazione, i capi centrale di cui alle tabelle F e G dell'allegato II svolgono funzioni di dirigenza negli uffici telefonici interurbani, nelle stazioni telefoniche e nelle officine telefoniche ».

FRANCAVILLA, CALVARESI, FABBRI.

FABBRI. A nome anche degli altri proponenti, ritiro l'emendamento.

FRANCAVILLA. A nome anche degli altri proponenti, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo del disegno di legge.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7. Ne do lettura:

ART. 7.

(Titolo di studio per l'accesso ai ruoli tecnici della carriera esecutiva)

Per l'ammissione ai concorsi di accesso ai ruoli della carriera esecutiva degli operatori delle stazioni radio, delle officine postelegrafiche e di posta pneumatica, degli assistenti e dei disegnatori, è prescritto il possesso del diploma di scuola tecnica ad indirizzo industriale o del diploma di scuola secondaria di avviamento professionale ad indirizzo industriale.

Sono stati presentati i seguenti due emendamenti:

« Aggiungere il seguente articolo:

ART. 50-ter.

(Promozione alla qualifica di capo ufficio superiore, di prima classe ed equiparato).

L'articolo 43 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, risulta così modificato:

« La promozione a capo ufficio superiore è conferita a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli impiegati che alla data dello scrutinio abbiano raggiunto 3 anni di effettivo servizio nella qualifica di capo ufficio principale.

La promozione a capo ufficio di prima classe, a capo radiotelegrafista, a capo radioelettricista di prima classe, a capo tecnico di prima classe, a capo officina di prima classe, a capo turno di commutazione ed equiparata, a capo centrale di prima classe è conferita mediante scrutinio per merito comparativo al

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 APRILE 1961

quale sono ammessi gli impiegati che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore ».

FRUNZIO, CANESTRARI, ARMATO, CAP-
PUGI, ISGRÒ, LOMBARDI RUGGERO,
ZANIBELLI ».

« Aggiungere il seguente articolo:

ART. 7-bis.

(Promozione alla qualifica di capo ufficio superiore ed equiparati).

L'articolo 43 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, è così modificato:

« La promozione a capo ufficio superiore, nonché quella a capo ufficio di prima classe, a capo radiotelegrafista o radioelettricista di prima classe, a capo tecnico di prima classe, a capo officina di prima classe, ad assistente capo di prima classe e disegnatore capo di prima classe, a capo turno di commutazione ed equiparato e a capo centrale di prima classe è conferita, a ruolo aperto, mediante scrutinio di merito comparativo, al quale sono ammessi gli impiegati che alla data dello scrutinio abbiano compiuto 3 anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore ».

FRANCAVILLA, FABBRI, BOGONI, CALVA-
RESI, POLANO, RICCA ».

CANESTRARI. A nome anche degli altri proponenti, ritiro l'emendamento.

FABBRI. A nome anche degli altri proponenti, ritiro l'emendamento.

SAMMARTINO, *Relatore*. Debbo far notare che, nel testo dell'articolo è stata usata una nomenclatura inesatta in quanto in esso si parla di « scuola tecnica ad indirizzo industriale » e di « scuola secondaria di avviamento professionale ad indirizzo industriale ». Per ambedue le scuole la nomenclatura esatta usata dal Ministero della pubblica istruzione è « scuola secondaria a tipo ». Propongo quindi il seguente emendamento: « sostituire le parole « ad indirizzo » usate nei riguardi delle scuole con la dizione « a tipo ».

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Il Governo accetta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Relatore accettato dal Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 7 nel testo emendato che pongo in votazione:

ART. 7.

(Titolo di studio per l'accesso ai ruoli tecnici della carriera esecutiva).

Per l'ammissione ai concorsi di accesso ai ruoli della carriera esecutiva degli operatori delle stazioni radio, delle officine postelegrafiche e di posta pneumatica, degli assistenti e dei disegnatori, è prescritto il possesso del diploma di scuola tecnica a tipo industriale o del diploma di scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 8:

(Promozioni nel ruolo degli assistenti e dei disegnatori).

« Per le promozioni nel ruolo della carriera esecutiva degli assistenti e dei disegnatori si applicano le disposizioni riguardanti le promozioni alle qualifiche degli altri ruoli della carriera esecutiva dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per le quali è previsto un uguale coefficiente di stipendio ».

Non sono stati presentati emendamenti. Pongo in votazione l'articolo 8.

(È approvato).

È stato proposto dal rappresentante del Governo un articolo 8-bis che non ha avuto ancora il parere della V Commissione. Ne do lettura:

ART. 8-bis.

(Promozione alla qualifica di ufficiale di prima classe ed equiparata).

Il secondo comma dell'articolo 40 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, è sostituito dal seguente:

« La promozione alla qualifica di ufficiale di prima classe ed equiparata si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio di anzianità congiunta al merito al quale sono ammessi gli ufficiali di seconda classe ed equiparati dello stesso ruolo che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio in questa ultima qualifica ».

Chiedo al rappresentante del Governo se l'emendamento suddetto comporti nuova spesa.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Non comporta alcuna spesa straordinaria; rientra nelle spese ordinarie.

PRESIDENTE. Pur prendendo atto di questa dichiarazione, pongo in votazione di massima il contenuto dell'emendamento 8-bis con l'intesa però che su di esso dovrà esprimere il proprio parere la V Commissione (Bilancio).

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 9:

CAPO V.

CARRIERA AUSILIARIA

ART. 9.

(Mansioni del personale ausiliario dei trasporti).

Gli impiegati del ruolo organico della carriera ausiliaria degli agenti tecnici dei trasporti, oltre alle mansioni previste dall'articolo 45 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, sono addetti anche alla conduzione di carrelli elettrici nonché alle mansioni interne presso i centri e sottocentri automezzi.

Le mansioni di cui al precedente comma saranno specificate e assegnate alle diverse qualifiche con decreto del Ministro per le poste e telecomunicazioni, previo parere del Consiglio di amministrazione. Tale decreto è soggetto alla registrazione della Corte dei conti.

Il Governo propone il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo:

ART. 9.

(Mansioni del personale ausiliario).

Il primo comma dell'articolo 45 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, è sostituito dal seguente:

« Gli agenti di esercizio sono addetti alla raccolta, scambio e recapito degli effetti postali ed alle operazioni interne inerenti a detti servizi e a quelli di bancoposta e telegrafici; svolgono, altresì, mansioni di sorveglianza sul personale della carriera ausiliaria, compresa in esse quella di brigadiere coadiuvante di ispezione; gli agenti tecnici delle telecomunicazioni e dei servizi telefonici sono addetti alla costruzione ed alla manutenzione

degli impianti di telecomunicazioni, con il compito anche di eseguire elementari misurazioni elettriche, perizie e contabilità in relazione ai servizi tecnici loro attribuiti; quelli dei trasporti attendono alla conduzione degli automezzi, con il compito di raccogliere, trasportare e consegnare gli effetti postali, nonché alla conduzione dei carrelli elettrici e alle mansioni interne presso i centri e sottocentri automezzi ».

Sono stati inoltre presentati i seguenti altri emendamenti:

« Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

« Gli impiegati del ruolo organico della carriera ausiliaria del personale di manutenzione sono addetti a mansioni di carico, scarico e trasporto di materiali, a lavori di piccola manutenzione connessi con i servizi postali e di telecomunicazioni, nonché con il servizio dei trasporti ».

AMADEI.

« Aggiungere, alla fine, il seguente comma:

« Gli impiegati del ruolo organico della carriera ausiliaria del personale di manutenzione sono addetti a mansioni di carico, scarico e trasporto di materiali, a lavori di piccola manutenzione connessi con i servizi postali e di telecomunicazioni, nonché con il servizio dei trasporti ».

FRANCAVILLA, BOGONI, CALVARESI,
FABBRI, MARCHESI.

« Aggiungere il seguente nuovo articolo (articolo 50-novies):

(Mansioni del personale ausiliario).

« Il primo comma dell'articolo 45 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, è sostituito dal seguente:

« Gli agenti di esercizio sono addetti alla raccolta, trasporto, scambio e recapito degli effetti postali ed alle operazioni interne inerenti a detti servizi ed a quelli di bancoposta e telegrafici; svolgono altresì mansioni di sorveglianza sul personale della carriera ausiliaria, nonché di brigadiere coadiuvante di ispezione; gli agenti tecnici delle telecomunicazioni e dei servizi telefonici sono addetti alla costruzione e manutenzione degli impianti di telecomunicazioni, con il compito

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 APRILE 1961

anche di eseguire elementari misurazioni elettriche, perizie e contabilità in relazione ai servizi tecnici loro attribuiti; quelli dei trasporti attendono alla conduzione degli automezzi, con il compito di raccogliere, trasportare e consegnare gli effetti postali ».

CAPPUGI, ARMATO, CANESTRARI,
FRUNZIO, ISGRÒ, LOMBARDI
RUGGERO, ZANIBELLI.

L'onorevole rappresentante del Governo ha facoltà di illustrare l'emendamento sostitutivo dell'intero articolo da lui proposto.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. L'emendamento proposto dal Governo riguarda l'inserimento delle funzioni di brigadiere coadiuvante che formava oggetto dell'emendamento proposto dall'onorevole Cappugi.

PRESIDENTE. Desidero conoscere se l'emendamento comporta una maggiore spesa.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Non comporta alcuna maggiore spesa.

PRESIDENTE. L'onorevole Armato, a nome anche degli altri proponenti, ritira l'emendamento da lui presentato in quanto riassorbito nell'emendamento governativo.

L'emendamento Amadei decade in quanto, non essendo egli presente, si ritiene vi abbia rinunciato.

FRANCAVILLA. A nome anche degli altri proponenti, ritiro l'emendamento presentato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo sostitutivo presentato dal Governo, di cui è stata data testé lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 10:

(*Servizio di recapito dei telegrammi, degli espressi e degli avvisi telefonici*).

« Il primo comma dell'articolo 46 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, è sostituito dal seguente:

« Il servizio di recapito dei telegrammi, degli espressi e degli avvisi telefonici è svolto dai fattorini e, ove occorra, dagli agenti di esercizio di terza e seconda classe di età non superiore ai 32 anni ».

Non sono stati presentati emendamenti. Pongo in votazione l'articolo 10.

(È approvato).

Il Governo propone un articolo aggiuntivo 10-bis. Ne do lettura:

(*Concorsi per la qualifica iniziale dei ruoli della carriera del personale ausiliario*).

« L'ultimo comma dell'articolo 47 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, è sostituito dal seguente:

« Nei concorsi di cui al precedente comma il 20 per cento dei posti messi a concorso è riservato a favore dei figli di dipendenti o di ex dipendenti dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e delle vedove di personale deceduto senza avere maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conferimento della pensione ».

Nei confronti di tale articolo aggiuntivo esiste parere contrario da parte della I Commissione (Affari costituzionali), quindi ne sospendiamo la discussione. Mi pare, però, che in ordine ad un altro articolo sia stato da noi applicato analogo concetto facendo riferimento a quanto previsto dalla legge.

ARMATO. Debbo rilevare che il principio di garantire una percentuale fissa ai figli del personale è già stabilito dall'articolo 49 della legge. L'unica modifica consiste nella estensione di tale diritto ai titolari di pensioni di reversibilità ed alle vedove di personale deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conferimento della pensione.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. È una facoltà, mentre nel presente provvedimento diventa un obbligo.

PRESIDENTE. Dato il parere contrario della I Commissione, propongo di lasciare in sospeso l'approvazione di detto articolo aggiuntivo. Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo 11:

(*Promozione alle qualifiche di agente di esercizio di prima classe e di seconda classe ed equiparate*).

« L'articolo 48 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, è sostituito dal seguente:

« La promozione alle qualifiche di agente di esercizio o di agente tecnico di prima e di seconda classe è conferita mediante scrutinio per anzianità congiunta al merito ».

Non sono stati presentati emendamenti da parte dei deputati; è stato proposto però da

parte del rappresentante del Governo il seguente testo sostitutivo dell'intero articolo:

(Promozione alle qualifiche di agente di esercizio di prima classe ed equiparata).

« L'articolo 48 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, è sostituito dal seguente:

« La promozione alle qualifiche di agente di esercizio di prima classe e di agente tecnico di prima classe è conferita mediante scrutinio per anzianità congiunta al merito, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 41 ».

Desidero conoscere dall'onorevole rappresentante del Governo se il nuovo testo, sempre in rapporto al parere espresso dalla V Commissione sul testo originario, comporta o no maggiori oneri.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Desidero precisare che l'emendamento si riferisce ai ruoli aperti fino alla terza qualifica. La copertura finanziaria era prevista nel disegno di legge e poiché essa non è stata mai ridotta, può garantire la maggiore estensione della norma.

PRESIDENTE. Dobbiamo sempre tener presente che gli emendamenti che comportano oneri finanziari, non essendo stati ancora esaminati dalla Commissione V (Bilancio), debbono essere trasmessi alla medesima per il relativo parere.

Pongo in votazione il testo sostitutivo di cui ho dato testé lettura con la riserva che esso dovrà poi essere, se approvato, rinviato alla V Commissione (Bilancio) insieme, eventualmente, con altri articoli emendati.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 12. Ne do lettura:

(Promozione alle qualifiche di agente di esercizio di terza classe ed equiparate).

« L'articolo 49 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, è sostituito dal seguente:

« La promozione alla qualifica di agente di esercizio o di agente tecnico di terza classe è conferita, a ruolo aperto, mediante scrutinio per anzianità congiunta al merito al quale sono ammessi gli impiegati che nella qualifica inferiore dello stesso ruolo, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto quattro anni di servizio effettivo ».

L'onorevole Amadei ha presentato un emendamento aggiuntivo all'articolo 12 del seguente tenore:

« La promozione alla qualifica di agente di esercizio di seconda classe e di agente tec-

nico di seconda classe è conferita, a ruolo aperto, mediante scrutinio per anzianità congiunta al merito, al quale sono ammessi gli impiegati che nella qualifica immediatamente inferiore dello stesso ruolo, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto tre anni di servizio effettivo ».

Il rappresentante del Governo ha presentato il seguente nuovo testo dell'articolo 12, comprensivo anche dell'emendamento Amadei:

ART. 12.

(Promozione alle qualifiche di agente di esercizio di terza e seconda classe ed equiparata).

L'articolo 49 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, è sostituito dal seguente:

« La promozione alla qualifica di agente di esercizio di terza classe e di agente tecnico di terza classe è conferita, a ruolo aperto, mediante scrutinio per anzianità congiunta al merito al quale sono ammessi gli impiegati che nella qualifica inferiore dello stesso ruolo, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto quattro anni di servizio effettivo.

La promozione alla qualifica di agente di esercizio di seconda classe e di agente tecnico di seconda classe è conferita, a ruolo aperto, mediante scrutinio per anzianità congiunta al merito, al quale sono ammessi gli impiegati che nella qualifica immediatamente inferiore dello stesso ruolo, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto tre anni di servizio effettivo ».

Pongo in votazione l'articolo 12 nel nuovo testo presentato dal Governo dichiarando in esso assorbito l'emendamento Amadei.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 13. Ne do lettura:

ART. 13.

(Promozione alla qualifica di agente di esercizio superiore ed equiparata).

L'articolo 50 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, è sostituito dal seguente:

« La promozione alle qualifiche di agente di esercizio superiore e di agente tecnico superiore si consegue:

a) nel limite di un quinto dei posti disponibili, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli impiegati che nella qualifica immediatamente inferiore dello stesso ruolo abbiano compiuto, alla data dello scrutinio, quattro anni di ser-

vizio effettivo. La frazione di posto superiore alla metà si computa come posto intero;

b) per i restanti posti, mediante scrutinio per anzianità congiunta al merito.

I promossi per merito comparativo precedono in ruolo i promossi per anzianità congiunta al merito ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo 13:

(Promozione alla qualifica di agente di esercizio superiore ed equiparata).

L'articolo 50 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, è sostituito dal seguente:

« La promozione alle qualifiche di agente di esercizio superiore e di agente tecnico superiore si consegue:

a) nel limite di un quinto dei posti disponibili, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli impiegati che nella qualifica immediatamente inferiore dello stesso ruolo abbiano compiuto, alla data dello scrutinio, tre anni di servizio effettivo. La frazione di posto superiore alla metà si computa come posto intero;

b) per i restanti posti, mediante scrutinio per anzianità congiunta al merito al quale sono ammessi gli impiegati che nella qualifica immediatamente inferiore dello stesso ruolo, abbiano compiuto, alla data dello scrutinio, tre anni di servizio effettivo.

I promossi per merito comparativo precedono in ruolo i promossi per anzianità congiunta al merito ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 14:

(Conferimento di funzioni superiori).

L'ultimo comma dell'articolo 51 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, è sostituito dai seguenti:

« L'incarico di funzioni superiori previsto dai precedenti commi va conferito, di regola, agli impiegati i quali rivestano, nello stesso ruolo, la qualifica immediatamente inferiore a quella delle funzioni stesse.

L'incarico può essere conferito anche agli impiegati del medesimo ruolo con qualifica immediatamente inferiore rispetto a quella normalmente richiesta per l'attribuzione di funzioni superiori, sempreché sussista l'impossibilità di procedere al conferimento in base alle norme di cui al precedente comma. Tale incarico è attribuito su designazione del

Consiglio di amministrazione sulla base della particolare attitudine allo svolgimento della funzione da conferire.

In ogni caso al dipendente, incaricato dell'esercizio di funzioni proprie di qualifiche superiori, compete, dopo i primi tre mesi e fino alla durata dell'incarico, lo stesso trattamento economico che gli sarebbe spettato qualora fosse stato promosso alla qualifica immediatamente superiore rispetto a quella rivestita. La differenza fra gli stipendi, peraltro, viene considerata come indennità non pensionabile.

Con provvedimento del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli agenti di esercizio o tecnici può essere conferito l'incarico di mansioni proprie della qualifica iniziale dei ruoli degli operatori di esercizio delle stazioni radio, delle officine postelegrafiche e delle officine di posta pneumatica urbana. All'impiegato cui sia stato conferito tale incarico, dopo i primi tre mesi e fino alla durata dell'incarico stesso, è attribuita la maggiorazione del 50 per cento sull'importo del premio di maggiore produzione relativo alla qualifica rivestita; tale maggiorazione non è cumulabile con altre. I criteri da osservarsi, ai fini del conferimento dell'incarico medesimo, sono preliminarmente fissati dal Consiglio di amministrazione ».

* **GASPARI**, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Il Senato, nel frattempo, ha approvato la legge sulle competenze accessorie la quale sopprime il premio di maggiore produzione con la conseguenza che l'ultimo comma dell'articolo 14 si trova in contrasto con il testo approvato. Questo contrasto fra i due disegni di legge si viene a verificare in quanto le modifiche alla legge n. 119 furono approvate dal Consiglio dei ministri in luglio mentre il testo dell'altra legge per le indennità accessorie fu approvato in ottobre. Di qui la necessità dell'adeguamento.

PRESIDENTE: L'emendamento proposto dal Governo consiste in questo: all'ultimo comma dell'articolo 14 alle parole: « di maggiore produzione relativo alla qualifica rivestita; tale maggiorazione non è cumulabile con altre », sostituire le altre: « di esercizio cumulabile con le altre maggiorazioni ».

Pongo in votazione l'emendamento all'ultimo comma dell'articolo 14.

(È approvato).

Faccio presente che la I Commissione (Affari costituzionali) nel proprio parere ha chie-

sto la soppressione delle parole: « di regola », di cui al primo comma del riportato articolo 51, essendo la possibile eccezione sufficientemente disciplinata dal secondo comma.

Pongo in votazione tale soppressione.

(È approvata).

Pongo in votazione l'articolo nella nuova formulazione, di cui do lettura:

(Conferimento di funzioni superiori).

L'ultimo comma dell'articolo 51 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, è sostituito dai seguenti:

« L'incarico di funzioni superiori previsto dai precedenti commi va conferito agli impiegati i quali rivestano, nello stesso ruolo, la qualifica immediatamente inferiore a quella delle funzioni stesse.

L'incarico può essere conferito anche agli impiegati del medesimo ruolo con qualifica immediatamente inferiore rispetto a quella normalmente richiesta per l'attribuzione di funzioni superiori, sempreché sussista l'impossibilità di procedere al conferimento in base alle norme di cui al precedente comma. Tale incarico è attribuito su designazione del Consiglio di amministrazione sulla base della particolare attitudine allo svolgimento della funzione da conferire.

In ogni caso al dipendente, incaricato dell'esercizio di funzioni proprie di qualifiche superiori, compete, dopo i primi tre mesi e fino alla durata dell'incarico, lo stesso trattamento economico che gli sarebbe spettato qualora fosse stato promosso alla qualifica immediatamente superiore rispetto a quella rivestita. La differenza fra gli stipendi, peraltro, viene considerata come indennità non pensionabile.

Con provvedimento del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli agenti di esercizio o tecnici può essere conferito l'incarico di mansioni proprie della qualifica iniziale dei ruoli degli operatori di esercizio delle stazioni radio, delle officine postelegrafiche e delle officine di posta pneumatica urbana. All'impiegato cui sia stato conferito tale incarico, dopo i primi tre mesi e fino alla durata dell'incarico stesso, è attribuita la maggiorazione del 50 per cento sull'importo del premio di esercizio cumulabile con le altre maggiorazioni. I criteri da osservarsi, ai fini del conferimento dell'incarico medesimo, sono preliminarmente fissati dal Consiglio di amministrazione ».

(È approvato).

Vi è poi un emendamento, costituente un nuovo articolo 14-bis, presentato dal Governo:

(Inquadramento nella carriera superiore).

« Per il personale di ruolo inquadrato nella carriera superiore a quella di appartenenza con effetto retroattivo, le eventuali maggiori somme percepite a titolo di stipendio nella qualifica posseduta relative al periodo decorrente fra la data di inquadramento e quella di emissione del provvedimento sono irripetibili ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Rinvio ad altra seduta l'esame dell'articolo 15, per essere esaminato insieme con l'articolo 4, tenendo presente che su entrambi la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere contrario.

Passiamo all'articolo 16.

Ne do lettura:

(Elezione rappresentanti del personale in seno al Consiglio di amministrazione).

« Per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio di amministrazione di cui al comma primo, lettera l), dell'articolo 22 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, sono elettori ed eleggibili anche i dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni che rivestono una delle qualifiche previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dalla legge 27 febbraio 1958, n. 120 ».

Il rappresentante del Governo ha presentato un emendamento, sostitutivo dell'intero articolo 16 con il seguente:

(Consiglio di amministrazione).

« L'articolo 22 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni ed è così composto:

a) dal Sottosegretario di Stato che lo presiede in caso di assenza del Ministro;

b) dal direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

c) dall'Ispettore generale superiore delle telecomunicazioni;

d) dal Direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

e) dal Capo del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 APRILE 1961

f) da due funzionari scelti dal Ministro fra il personale del Ministero delle poste e telecomunicazioni;

g) da due funzionari del Ministero del tesoro;

h) da un rappresentante dell'Avvocatura dello Stato con qualifica non inferiore a vice avvocato dello Stato;

i) dal Presidente della Commissione centrale per gli uffici locali;

l) dal Presidente dell'Istituto poste telegrafici;

m) da quattro rappresentanti del personale dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, di cui uno del personale degli uffici locali e delle agenzie poste e telegrafi;

n) da un rappresentante del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici ».

Quando i Sottosegretari di Stato siano due, entrambi fanno parte di diritto del Consiglio di amministrazione.

I cinque rappresentanti del personale sono eletti a scrutinio diretto e segreto secondo le norme del Regolamento che sono approvate con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni. Per l'elezione del rappresentante del personale degli uffici locali e delle agenzie poste e telegrafi, sono eleggibili ed elettori i dipendenti dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni che rivestano una delle qualifiche previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dalla legge 27 febbraio 1958, n. 120.

I componenti il Consiglio di amministrazione di cui alle lettere f), g), h), m), n) durano in carica tre anni e possono essere riconfermati ».

Gli onorevoli Francavilla, Calvaresi e Fabbri hanno presentato il seguente emendamento:

*«Sostituire l'articolo 16 con il seguente:
(Numero ed elezione dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio d'amministrazione)»*

La lettera l) dell'articolo 22 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, comma primo, è così modificata:

« l) da sei rappresentanti del personale dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Il comma secondo sempre dell'articolo 22 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, è sostituito dal seguente:

« I sette rappresentanti del personale sono eletti a scrutinio diretto e segreto secondo le norme del regolamento che sono approvate

con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, comunque sempre secondo il criterio proporzionale; sono elettori ed eleggibili anche i dipendenti dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni che rivestono una delle qualifiche previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dalla legge 27 febbraio 1958, n. 120 ».

FABBRI. Noi insistiamo nel nostro emendamento perché esso mira a modificare il numero dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio di amministrazione.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Il Governo è contrario all'emendamento. Per le sue funzioni, il Consiglio di amministrazione sostituisce in questa materia il Consiglio di Stato e non si può prevedere un ulteriore allargamento dei suoi membri perché si creerebbe un organo pletorico. Il Governo comunque presenta il seguente emendamento aggiuntivo al testo dell'articolo 16 già da esso proposto:

« Inserire tra il penultimo ed ultimo comma dell'articolo 16 i seguenti commi:

« Per la elezione dei cinque rappresentanti del personale di cui alle lettere m) e n) possono presentare liste di candidati le organizzazioni sindacali a carattere nazionale e a rappresentanza unitaria dei lavoratori poste telegrafici.

Ai fini della elezione dei cinque rappresentanti del personale di cui alle precedenti lettere m) e n) è altresì elettore ed eleggibile il personale comunque assunto e denominato che abbia prestato servizio per almeno 90 giornate di effettivo lavoro alla data del decreto ministeriale che indice le elezioni, escluso, in ogni caso, quello assunto ai sensi dell'articolo 54 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 ».

FABBRI. Insistiamo nell'emendamento da noi proposto perché riteniamo che con un poco di buona volontà si possa approvarlo in quanto esso non sposta il rapporto di forze tra i rappresentanti del Tesoro e delle amministrazioni di tutti gli altri dicasteri e non comporta una spesa. Non vedremo quindi alcuna ragione che possa indurre a non approvarlo.

Dall'articolo 16 risulta, infatti, che il Consiglio di amministrazione è composto del Sottosegretario di Stato che lo presiede, in caso di assenza del Ministro; del direttore generale dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; dell'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni; del direttore

dell'azienda di Stato per i servizi telefonici; del capo del personale dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; di due funzionari scelti dal Ministro fra il personale del Ministero delle poste e telecomunicazioni; di due funzionari del Ministero del tesoro; di un rappresentante dell'avvocatura dello Stato; del presidente della Commissione centrale per gli uffici locali; del presidente dell'Istituto postelegrafonici. Poi vi sono i rappresentanti del personale. Ora, mentre abbiamo veramente raggiunto una vittoria democratica nell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni ed in quella delle ferrovie, con le elezioni a scrutinio diretto e segreto da parte del personale, diciamo che il personale, che comprende dalle 50 alle 55 mila unità, deve eleggere un solo rappresentante mentre l'altro personale, il personale di ruolo, ha due rappresentanti e il personale dell'Azienda telefonica, che è costituito da 10 a 12 mila unità, ha un altro rappresentante eletto dagli stessi colleghi dell'Azienda. Il personale degli uffici locali, invece, che è composto di 53-55 mila unità, eleggerebbe un solo rappresentante.

Non è possibile che nel Consiglio di amministrazione, per 55 mila unità si eleggano due rappresentanti, per 12 mila unità si elegga un rappresentante e per altre 55 mila unità si elegga un solo rappresentante.

Diciamo chiaro che nel rapporto di forze, i prescelti dal Ministero delle poste e telecomunicazioni e da tutti gli altri ministeri, sono una pletera.

Noi non diciamo altro che questo: che i rappresentanti degli uffici locali siano portati a due. È cosa che non comporta spesa; è per arrivare ad una soluzione che possa essere accettata che non abbiamo presentato la richiesta di tre rappresentanti. Vorrei pregare l'onorevole Presidente e il rappresentante del Governo di non volersi fossilizzare in questa situazione. Vorremmo che ai 55 mila componenti il personale degli uffici locali fossero dati due rappresentanti nel Consiglio di amministrazione.

ARMATO. La tesi sostenuta dall'onorevole Fabbri, così come lo stesso parlamentare ha rilevato, non corrisponde al testo dell'emendamento presentato dall'onorevole Francavilla.

FABBRI. È una proposta intermedia che facciamo allo scopo di raggiungere un accordo.

ARMATO. Debbo rilevare alcune cose. Vi è un problema di numero ed il problema di garantire una rappresentanza dei vari raggruppamenti del personale. A me pare che la possibilità di garantire tale rappresentanza sia sufficientemente rispettata dal testo

governativo nella misura in cui esso stabilisce che un rappresentante del personale degli uffici locali possa far parte del Consiglio di amministrazione. Come, infatti, l'onorevole Fabbri sa, gli interessi del personale degli uffici locali in ordine al Consiglio di amministrazione non hanno la rilevanza che hanno gli interessi del personale cosiddetto di ruolo; il personale degli uffici locali, ha poi anche una Commissione centrale la quale assolve a tutte quelle mansioni alle quali, per il personale di ruolo, assolve il Consiglio di amministrazione.

Il personale degli uffici locali ha, nel Consiglio di amministrazione, una rappresentanza più che altro a sfondo morale anche perché la sua posizione, quando ogni anno si discutono il bilancio ed altri provvedimenti, è molto differente da quella del personale di ruolo. L'emendamento proposto dovrebbe, comunque, essere riformato.

CANESTRARI. Non concordo con la tesi esposta dall'onorevole Armato, secondo la quale gli uffici locali non hanno importanza tale da poter nominare due rappresentanti nel Consiglio di amministrazione.

ARMATO. Non ho detto questo.

CANESTRARI. Gli uffici locali prendono parte attiva alla vita dell'amministrazione e sono enormemente interessati alle numerose promozioni che vengono deliberate. Concordo con l'onorevole Fabbri nella richiesta di dare ad essi due rappresentanti in seno al Consiglio di amministrazione.

FABBRI. La mia, era, poi, una proposta intermedia.

COLASANTO. Mi rendo conto della difficoltà di ammettere cinque rappresentanti del personale, mentre negli altri Consigli di amministrazione essi sono due. Si potrebbe accettare una formula transattiva: « di almeno un rappresentante ». In tal modo si potrebbe avere l'opportunità di inserire il secondo rappresentante.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 16 presentato dagli onorevoli Armato, Canestrari, Frunzio, Isgrò, Lombardi Ruggero, Zanibelli:

*« Sostituire l'articolo 16 con il seguente:
(Consiglio di amministrazione).*

L'articolo 22 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ed è così composto:

a) dal Sottosegretario di Stato che lo presiede in caso di assenza del Ministro;

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 APRILE 1961

b) dal direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

c) dall'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni;

d) dal direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

e) dal capo del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

f) da due funzionari scelti dal Ministro fra il personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

g) da due funzionari del Ministero del tesoro;

h) da un rappresentante dell'Avvocatura dello Stato con qualifica non inferiore a vice avvocato dello Stato;

i) dal presidente della Commissione centrale per gli uffici locali;

l) dal presidente dell'Istituto postelegrafonici;

m) da quattro rappresentanti del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, di cui uno del personale degli uffici locali e delle agenzie poste e telegrafi;

n) da un rappresentante del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Quando i Sottosegretari siano due, entrambi fanno parte di diritto del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione è convocato normalmente ogni settimana; straordinariamente ogni qualvolta il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni lo ritenga opportuno.

Per la validità delle sedute occorre la presenza di almeno la metà più uno dei membri, oltre il presidente: per quella delle deliberazioni la maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto.

I cinque rappresentanti del personale sono eletti a scrutinio segreto secondo le norme del regolamento che sono approvate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Per la elezione dei rappresentanti del personale di cui alle precedenti lettere m) e n) sono eleggibili ed elettori i dipendenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che rivestono una delle qualifiche previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dalla legge 27 febbraio 1958, n. 120, ed i dipendenti che rivestono una delle qualifiche previste dalle tabelle di cui agli allegati primo, secondo, terzo alla legge 27 febbraio 1958,

n. 119, e da quelle allegate alla presente legge.

Per la elezione dei cinque rappresentanti del personale di cui alla lettera m) e n) possono presentare lista di candidati le organizzazioni sindacali a carattere nazionale e a rappresentanza unitaria dei lavoratori postelegrafonici.

Ai fini della elezione dei cinque rappresentanti del personale di cui alle precedenti lettere m) e n) è altresì elettore ed eleggibile il personale comunque assunto e denominato che abbia prestato servizio per almeno 60 giornate di effettivo lavoro alla data del decreto ministeriale che indice le elezioni.

I componenti il Consiglio di amministrazione di cui alle lettere f), g), h), m), e n) durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Al Consiglio di amministrazione è aggregato un segretario scelto dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, tra i funzionari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica non inferiore a ispettore generale ».

Gli onorevoli Bogoni e Concas hanno presentato il seguente emendamento:

« Aggiungere all'articolo 16 il seguente comma:

« Alla fine della lettera m) comma primo, dell'articolo 22 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, aggiungere: « limitatamente agli affari relativi ad uffici locali ed agenzie ».

L'onorevole Armato, a nome anche degli altri proponenti, rinuncia all'emendamento da lui presentato; gli onorevoli Bogoni e Concas ritirano il loro emendamento. Vi è però un emendamento formale che occorre prendere in considerazione. Esso è proposto dalla Commissione I (Affari costituzionali), la quale propone che l'articolo 16 venga così iniziato:

« Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Ministro delle poste e telecomunicazioni o, in sua assenza, dal Sottosegretario di Stato da lui delegato, ed è così composto:

a) dal Sottosegretario o dai Sottosegretari in carica presso il Ministero ».

La Commissione I ha infatti sollevato il problema che, ove i Sottosegretari fossero due, deve presiedere quello che è delegato dal Ministro. Non vi è quindi più la necessità di inserire il secondo comma del testo originario. È un testo che mi pare formalmente più corretto.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Il Governo concorda.

PRESIDENTE. L'articolo verrà posto in votazione per divisione.

Pongo in votazione la prima parte dell'articolo 16 fino alla lettera a) compresa, nel testo proposto dalla I Commissione (Affari costituzionali):

« L'articolo 22 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Ministro delle poste e telecomunicazioni o, in sua assenza, dal Sottosegretario di Stato da lui delegato ed è così composto:

a) dal Sottosegretario o dai Sottosegretari di Stato in carica presso il Ministero ».

(È approvato).

Do lettura delle lettere b), c), d), e), f), g), h), i) e l) per le quali non sono stati presentati emendamenti e che pongo in votazione:

b) dal direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

c) dall'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni;

d) dal direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

e) dal capo del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

f) da due funzionari scelti dal Ministro fra il personale del Ministero delle poste e telecomunicazioni;

g) da due funzionari del Ministero del tesoro;

h) da un rappresentante dell'Avvocatura dello Stato con qualifica non inferiore a vice avvocato dello Stato;

i) dal presidente della Commissione centrale per gli uffici locali;

l) dal presidente dell'Istituto postelegrafonici ».

(Sono approvate).

L'onorevole Fabbri ha presentato un emendamento alla lettera m):

« *Sostituire le parole*: da quattro rappresentanti, *con le altre*: da cinque rappresentanti, *e sostituire le parole*: di cui uno del personale degli uffici, *con le parole*: di cui due del personale degli uffici ».

ARMATO. Non so quale opinione esprimerà l'onorevole rappresentante del Governo. Per quanto riguarda questa specifica materia, mi sono strettamente attenuto a quella che

era una intesa intervenuta tra le organizzazioni sindacali ed il Governo in ordine a questo tipo di rappresentanza. Se la Commissione è favorevole non ho nulla in contrario a che il numero dei rappresentanti sia aumentato e i rappresentanti del personale degli uffici locali e delle agenzie postelegrafiche siano portati da 1 a 2.

Faccio la presente dichiarazione perché non si dica che sono scorretto in quanto, in ordine a questo specifico articolo si era giunti a stabilire una intesa con il Governo allo scopo di garantire una rappresentanza.

Vorrei rispondere all'onorevole Canestrari che, sostenendo questa tesi, ho sostenuto un impegno preso tra le organizzazioni sindacali interessate ed il Governo.

SAMMARTINO, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento proposto dall'onorevole Colasanto, contrario all'emendamento proposto dall'onorevole Fabbri.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Onorevoli colleghi, vorrei richiamarmi a quanto è stato detto dall'onorevole Armato, cioè che l'articolo 16, nel testo attualmente presentato dal Governo con l'emendamento aggiuntivo fra l'ultimo e il penultimo comma, è stato frutto di una lunga trattativa sindacale conclusasi con il pieno accordo di tutti i rappresentanti del personale.

FABBRI. Questo non è vero!

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. C'è il verbale!

FABBRI. Non è affatto vero, perché la nostra organizzazione sindacale durante le trattative ha detto chiaramente il proprio pensiero.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Aggiungo che vi è stata una lunghissima discussione fra Amministrazione e sindacato e anche nell'ambito dell'Amministrazione sulla opportunità o meno di mettere nel Consiglio di amministrazione delle poste e telecomunicazioni un rappresentante del personale degli uffici locali e delle agenzie, e ciò per una ragione di ordine giuridico e per una ragione di rappresentanza di interessi. La ragione di ordine giuridico credo che sia a tutti ben nota: il personale degli uffici locali e delle agenzie ha tutto un suo particolare *status* giuridico che non è confrontabile con quello del personale di ruolo dell'Amministrazione. Infatti tutto quello che concerne il personale di ruolo viene portato davanti al Consiglio di amministrazione, mentre quanto riguarda l'altro personale viene portato all'esame della Commissione centrale

per gli uffici locali e le agenzie, Commissione in cui c'è un'abbondantissima rappresentanza del personale U.L.A. e che è presieduta dal presidente di Sezione del Consiglio di Stato, dottor Uccellatore. Questa tesi giuridica trova una convalida nel fatto che il personale di ruolo ha un interesse ad una rappresentanza nel Consiglio di amministrazione perché è nel Consiglio che esso vede discussa tutta la materia che lo riguarda.

Desidero inoltre precisare che il personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici ha una sua rappresentanza nel Consiglio in quanto tutta la materia riguardante questo personale viene discussa ed esaminata dal Consiglio di amministrazione.

Per questo complesso di situazioni, un interesse effettivo e reale mancherebbe per la rappresentanza del personale degli uffici locali; anzi, vi è stata una pronuncia del Consiglio di Stato contraria all'inserimento di detto personale nel Consiglio di amministrazione.

È vero che questo personale poteva avere interesse a dire la sua parola su quelli che saranno i problemi generali dell'Amministrazione e in questo quadro è stato accolto il desiderio di inserire un rappresentante del personale nel Consiglio, ma l'inserimento non è avvenuto senza contrasti, tanto è vero che negli atti parlamentari abbiamo un emendamento dell'onorevole Bogoni che appunto, considerata la posizione del personale degli uffici locali e delle agenzie, dice che la sfera di competenza sia « limitata agli affari relativi agli uffici locali e agenzie ».

Fatte queste considerazioni dichiaro di essere nettamente contrario ad aumentare la rappresentanza del personale degli uffici locali e delle agenzie. Mi pare che un solo rappresentante sia sufficiente a tutelare gli interessi della categoria.

FABBRI. Sono veramente rattristato anche perché non mi piace far polemiche e confutare le tesi del Sottosegretario e dell'onorevole Armato, il quale rappresenta una categoria di dipendenti statali; ma debbo affermare che finalmente si finisca, sia in seno a questa Commissione che altrove, col dire che ci siano state determinate trattative sindacali.

In democrazia ognuno può esprimere il proprio pensiero e noi in quella riunione presieduta dal Ministro Spallino e alla quale era presente l'onorevole Sottosegretario, a nome dell'organizzazione alla quale apparteniamo abbiamo presentato l'emendamento all'articolo 16 aggiungendo che non potevamo accedere all'emendamento governativo. Ora,

perché qui si vuole affermare che tutte le organizzazioni sindacali sono state d'accordo nell'accettare quanto proposto dal Governo? È falso! Dal verbale risulta che io ho presentato l'emendamento e che abbiamo dimostrato la nostra buona volontà ritirando tutti gli altri. Ce ne sono rimasti due o tre e ci batteremo perché siano approvati. È puerile credere che un'organizzazione sindacale come la nostra, dopo aver rinunciato a una sessantina di emendamenti, venga qui e rinunci anche a questi ultimi. Richiamandomi a quanto è stato detto dall'onorevole Sottosegretario arriveremmo alla conclusione che non ci deve essere nessun rappresentante del personale degli uffici locali e delle agenzie in seno al Consiglio di amministrazione. Difatti, che cosa ci va a fare questo unico rappresentante quando nel Consiglio non si può discutere delle questioni riguardanti il personale stesso? Vale a dire di 55.000 lavoratori.

Se invece nel Consiglio si discutono i problemi del personale degli uffici locali e delle agenzie, per quale motivo 50.000 dipendenti appartenenti a una determinata categoria debbono avere tre rappresentanti, altri 55.000 ne debbono avere uno soltanto, mentre i 12.000 dell'Azienda telefonica ne hanno uno? Infine, se è vero quello che ha dichiarato il Sottosegretario, cioè che nel Consiglio di amministrazione non si discutono problemi inerenti il personale degli uffici locali e delle agenzie, perché il Governo ha presentato un emendamento secondo cui ci deve essere un rappresentante degli uffici locali e delle agenzie?

ARMATO. Il problema non è molto complicato e mi pare che se volessimo passare alla votazione non pregiudichiamo quella che è la sostanza. In atto ci sono quattro rappresentanti del personale dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni e un rappresentante del personale dell'azienda di Stato per i servizi telefonici. È avvenuto che il personale appartenente agli uffici locali e alle agenzie, attraverso i sindacati di categoria, ha chiesto una sua rappresentanza in seno al Consiglio di amministrazione. Quando io parlavo di intese e di accordi, probabilmente mi riferivo a un'intesa tra il Governo e i rappresentanti della C.I.S.L. per cui posso dire in questa sede — anche a nome dei colleghi della mia organizzazione sindacale — che la C.I.S.L. su quell'impostazione dichiarò la sua piena soddisfazione.

Ho sentito parlare di un emendamento tendente ad aumentare i rappresentanti del personale. Ma agli effetti del gioco della mag-

gioranza e della minoranza la questione certamente non si risolve portando da uno a due la rappresentanza del personale degli uffici locali e delle agenzie perché dal contesto dell'articolo è chiaro che le votazioni non avvengono per liste plurime su un piano categoriale, ma su un piano di organizzazione. Anche aggiungendo due rappresentanti non è assicurata la garanzia di avere un rappresentante della minoranza. Questo si potrebbe realizzare nel caso si facessero le elezioni limitatamente al personale delle agenzie e degli uffici locali.

Sul piano formale potremmo dire: tre rappresentanti del personale e poi aggiungere un comma che dica: uno oppure due rappresentanti.

PRESIDENTE. Allora l'onorevole Colasanto rinuncia alla sua proposta di aggiungere la parola « almeno » ?

COLASANTO. L'avevo proposta come alternativa.

FRANCAVILLA. Noi siamo rispettosi degli accordi sindacali. Siamo rispettosi quando questi accordi sono intervenuti. Qui però è stato chiarito che nessun accordo vi era e mi dispiace che l'onorevole Armato, pure così corretto nelle sue impostazioni, sia venuto a dire a noi parlamentari che l'accordo c'era.

ARMATO. Con noi c'era.

FRANCAVILLA. Vi era da parte di una sola organizzazione sindacale, da parte della C.I.S.L. la quale aveva aderito, aveva accettato.

L'emendamento, signor Presidente, è mio ed io mi permetterò, allora, di far rilevare che sono sì rispettoso degli accordi presi, ma che questi accordi non sono intervenuti e, poiché su questo punto vi è dissenso tra i sindacati ed il Governo stesso, noi insistiamo sull'emendamento ed insistiamo soprattutto tenendo conto che l'esigenza di una maggiore rappresentanza degli uffici locali all'interno del Consiglio di amministrazione si pone oggi in termini che sono indubbiamente diversi dall'impostazione data poco fa dall'onorevole Armato per quanto riguardava l'emendamento proposto dall'onorevole Bogoni ed in termini tali che può essere accolto poiché non modifica sostanzialmente la rappresentanza.

La nostra insistenza è soprattutto corroborata dal fatto che l'emendamento da noi proposto non comporta alcun carico per lo Stato e non si vede quindi motivo per cui da parte del Governo si continui ad insistere, con le argomentazioni per verità assai deboli finora

esposte, a non voler accettare l'emendamento in oggetto.

PRESIDENTE. L'emendamento Colasanto è stato ritirato.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e telecomunicazioni*. Desideravo confermare il parere contrario del Governo e precisare che la presenza nel Consiglio di amministrazione del rappresentante degli uffici locali, è giustificata non da motivi di rappresentanza del personale ma dall'esigenza di far sentire la sua parola sui grossi problemi dell'amministrazione. I problemi del personale degli uffici locali, vanno, infatti, ad un organo in cui sono abbondantemente rappresentate tutte le organizzazioni sindacali.

PRESIDENTE. Ritengo sarebbe opportuno prima votare la lettera *m*) senza indicazione di cifre, così da soddisfare l'esigenza del mantenimento della struttura proposto dall'onorevole Armato e quindi votare il testo lasciando in bianco il numero dei rappresentanti. Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il testo da integrare che pongo quindi in votazione, è il seguente:

« *m*) da.... rappresentanti del personale dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni, di cui.... del personale degli uffici locali e delle agenzie poste e telegrafi »;

(È approvato).

Pongo in votazione la sostituzione del numero 4 con il numero 5 come proposto dall'emendamento Fabbri e Francavilla.

(È approvata).

Pongo in votazione la sostituzione del numero 1 con il numero 2 come proposto nell'emendamento Fabbri e Francavilla.

(È approvata).

Do lettura della lettera *n*) che, non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione:

« *n*) da un rappresentante del personale dell'azienda di Stato per i servizi telefonici »;

(È approvata).

Il comma successivo che così recita: « Quando i Sottosegretari di Stato siano due, entrambi fanno parte di diritto del Consiglio di amministrazione », deve considerarsi soprappreso in quanto assorbito dal primo comma.

Do lettura e pongo in votazione il comma successivo emendato nel senso che le cifre

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 APRILE 1961

cinque e uno in esso contenute vengono, in relazione all'emendamento approvato per la lettera *m*), corrette in « sei » e « due ».

« I sei rappresentanti del personale sono eletti a scrutinio diretto e segreto secondo le norme del regolamento che sono approvate con decreto del ministro per le poste e le telecomunicazioni. Per l'elezione dei due rappresentanti del personale degli uffici locali e delle agenzie poste e telegrafi sono eleggibili ed elettori i dipendenti dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni che rivestano una delle qualifiche previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dalla legge 27 febbraio 1958, n. 120 ».

(È approvato).

Il Governo ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo da inserirsi tra il comma testè approvato e l'ultimo comma:

« Per la elezione dei sei rappresentanti del personale di cui alla lettera *m*) ed *n*) possono presentare liste di candidati le organizzazioni sindacali a carattere nazionale e a rappresentanza unitaria dei lavoratori postelegrafonici.

Ai fini della elezione dei sei rappresentanti del personale di cui alle precedenti lettere *m*) ed *n*) è altresì elettore ed eleggibile il personale comunque assunto e denominato che abbia prestato servizio per almeno 90 giornate di effettivo lavoro alla data del decreto ministeriale che indice le elezioni, escluso, in ogni caso, quello assunto ai sensi dell'articolo 54 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'ultimo comma che pongo in votazione:

« I componenti del Consiglio di amministrazione di cui alle lettere *f*), *g*), *h*), *m*), *n*) durano in carica tre anni e possono essere riconfermati ».

(È approvato).

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Il Governo presenta il seguente emendamento aggiuntivo all'articolo 16:

« Per l'esame delle materie relative alla difesa ed alla sicurezza dello Stato, il parere del Consiglio è sostituito da quello di una apposita Commissione nominata nell'ambito del Consiglio stesso e composta dai membri

di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*), *g*) ed *h*) dell'articolo 22 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 ».

Poiché sostituisce il parere del Consiglio di Stato, tale Commissione è composta da membri tutti estranei all'Amministrazione. È una commissione che avrebbe compiti in materia che, eventualmente, riguarderebbe la difesa e la sicurezza dello Stato, e che dovrebbe avere maggiore elasticità e competenza tecnica.

FABBRI. Non vedo motivo per cui di essa non debbano far parte i rappresentanti del personale.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e telecomunicazioni*. È una commissione speciale che dovrebbe avere i poteri del Consiglio di Amministrazione per quanto riguarda la sicurezza dello Stato.

FABBRI. Non comprendo perché i rappresentanti del personale non possano interessarsi della sicurezza dello Stato.

FRANCAVILLA. Ritengo si debba soprassedere alla approvazione dell'emendamento proposto dal Governo.

PRESIDENTE. L'onorevole Francavilla propone di rinviare ad altra seduta la discussione dell'emendamento. Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Do intanto lettura dell'articolo 16 come risulta testè approvato salvo la discussione dell'ultimo emendamento aggiuntivo proposto dal Governo:

(Consiglio di Amministrazione).

« L'articolo 22 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Ministro delle poste e telecomunicazioni od, in sua assenza, dal Sottosegretario di Stato da lui delegato, ed è così composto:

a) dal Sottosegretario o dai Sottosegretari di Stato in carica presso il Ministero;

b) dal direttore generale dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

c) dall'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni;

d) dal direttore dell'azienda di Stato per i servizi telefonici;

e) dal capo del personale dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 APRILE 1961

f) da due funzionari scelti dal Ministro fra il personale del Ministero delle poste e telecomunicazioni;

g) da due funzionari del Ministero del tesoro;

h) da un rappresentante dell'avvocatura dello Stato con qualifica non inferiore a vice avvocato dello Stato;

i) dal presidente della Commissione centrale per gli uffici locali;

l) dal presidente dell'Istituto postelegrafonici;

m) da cinque rappresentanti del personale dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni, di cui due del personale degli uffici locali e delle agenzie poste e telegrafi;

n) da un rappresentante del personale dell'azienda di Stato per i servizi telefonici.

I sei rappresentanti del personale sono eletti a scrutinio segreto secondo le norme del regolamento che sono approvate con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni. Per l'elezione dei due rappresentanti del personale degli uffici locali e delle agenzie poste e telegrafi sono eleggibili ed elettori i dipendenti dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni che rivestano una delle qualifiche previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dalla legge 27 febbraio 1958, n. 120.

Per la elezione dei sei rappresentanti del personale di cui alle lettere m) e n) possono presentare liste di candidati le organizzazioni sindacali a carattere nazionale e a rappresentanza unitaria dei lavoratori postelegrafonici.

Ai fini della elezione dei sei rappresentanti del personale di cui alle precedenti lettere m) e n) è altresì elettore ed eleggibile il personale comunque assunto e denominato che abbia prestato servizio per almeno 90 giornate di effettivo lavoro alla data del decreto ministeriale che indice le elezioni, escluso, in ogni caso, quello assunto ai sensi dell'articolo 54 della legge 27 febbraio 1958, n. 119.

I componenti il Consiglio di amministrazione di cui alle lettere f), g), h), m), n) durano in carica tre anni e possono essere riconfermati ».

Propongo di togliere la seduta. Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 12,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI